

REGOLAMENTO DELLO SPORTELLO PER CITTADINO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia con delibera n. del 13 giugno 2023, in adempimento al disposto di cui all'art. 30 della L. n. 247/2012 ed integralmente richiamato il Regolamento n. 2 emesso dal C.N.F. in data 19.04.2013, ha adottato il regolamento attuativo dello "Sportello per il cittadino", in parziale modifica del precedente regolamento deliberato in data 3.6.2019

1) Oggetto e scopo

Presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, situato al piano terra del palazzo del Tribunale in piazza Duomo, 6 è istituito lo "Sportello per il cittadino" volto a fornire informazioni ed orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso al servizio giustizia.

A questo fine verranno fornite informazioni generali relative a possibili controversie giudiziali e stragiudiziali, modalità di accesso alla giustizia, con esclusione di qualsiasi attività di consulenza e divieto di rilasciare pareri e informazione su giudizi pendenti.

2) Informazioni ed orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati

Per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati il servizio avrà ad oggetto:

- a) le modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
- b) le formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
- c) i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
- d) l'illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso nonché la possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine al fine di raggiungere una conciliazione.

3) Informazioni ed orientamento per l'accesso alla giustizia

Per quanto riguarda l'accesso alla giustizia il servizio avrà ad oggetto:

- a) gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
- b) i tempi di massima ed i costi di un giudizio, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
- c) la difesa d'ufficio e i requisiti e le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato;
- d) le procedure di risoluzione alternativa delle controversie ed i vantaggi derivanti in termini di tempi e di costi nell'esperimento di tali procedure.

4) Beneficiari

Potrà accedere allo "Sportello per il cittadino" chiunque necessiti di informazione ed orientamento oppure chiunque debba radicare un giudizio al Tribunale di Pistoia.

La richiesta di informazioni dovrà essere presentata in forma scritta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati compilando un modulo di consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 c.d. GDPR e successive modifiche ed ivi esponendo sommariamente l'argomento o la materia per cui si chiede informazioni. La Segreteria del Consiglio dell'Ordine comunicherà la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio e gestirà l'afflusso secondo l'ordine di presentazione della domanda garantendo un appuntamento entro quindici giorni dalla richiesta ad esclusione del periodo di sospensione del servizio.

Il cittadino potrà utilizzare una sola volta il Servizio per lo stesso argomento alla base delle informazioni che intende proporre allo sportello.

5) Servizio di sportello

Il servizio prestato dallo sportello viene reso da Avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Pistoia ed inseriti in un apposito elenco, tenuto dal Consiglio dell'Ordine a fini di organizzazione del servizio, al quale possono essere iscritti avvocati nell'ambito di materie di propria competenza, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.

Sarà onere degli Avvocati interessati presentare domanda, quanto al primo popolamento del nuovo elenco, entro il giorno 30 giugno 2023, dichiarando di accettare le norme del presente regolamento, specificando i settori di attività di competenza e comprovando, a richiesta del Consiglio, l'attività da loro svolta in tali settori. Il Consiglio provvederà a formare un registro di consulenti con i relativi turni. L'iscrizione è a tempo indeterminato, fino a cancellazione da parte del Coa o a richiesta di cancellazione da parte dell'iscritto.

Il Consiglio dell'Ordine ogni due anni predisporrà un interpello fra gli iscritti invitando coloro che sono interessati a presentare domanda con le modalità sopra descritte.

6) Attività

Lo "Sportello per il cittadino" è ubicato presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia e sarà attivo nei giorni e nelle ore che verranno indicati dallo stesso. L'apertura dello sportello avverrà su appuntamento, assegnato generalmente ogni 15 giorni. Il servizio è sospeso dal 25 luglio al 10 settembre.

. È vietato all'Avvocato ricevere la persona che accede al servizio in altre sedi.

Il servizio è reso dagli Avvocati iscritti nell'apposito elenco, a turno e di regola in coppia. È onere del Consiglio redigere una turnazione almeno trimestrale che garantisca l'alternanza.

Il Consiglio conserva apposito registro ove, al fine di poter dimostrare il rispetto, da parte degli Avvocati che prestano il servizio, delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi, vengono annotati i nominativi degli utenti dello sportello, nonché, in estrema sintesi l'argomento dell'accesso. Non potranno essere trattenuti documenti, né potrà essere redatto verbale specifico dell'accesso.

7) Gratuità dello svolgimento dell'incarico

Il servizio prestato è a titolo gratuito. È vietato all'Avvocato di ricevere denaro o altro tipo di compenso per tale attività da parte del soggetto richiedente o da terzi.

8) Divieto di assumere incarichi

È vietato all'Avvocato che presti attività di sportello assumere incarichi professionali dal soggetto richiedente informazioni e orientamento relativi alla questione sottoposta.

Il divieto si estende al coniuge, ai parenti fino al 2° grado, nonché agli associati, ai soci, ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello con il quale hanno in essere una collaborazione professionale stabile e continuativa.

È comunque vietato all'Avvocato che presti il servizio indicare alla persona il nome di Colleghi che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione esaminata.

9) Violazioni del regolamento

La violazione del presente regolamento costituisce illecito disciplinare.

Comporteranno di diritto l'esclusione dal registro dei consulenti:

- a) la mancata presenza da parte dell'Avvocato allo sportello senza giustificato motivo; .
- b) il rifiuto od omissione ingiustificati di fornire le informazioni generali alla persona che accede al servizio;
- c) la violazione dei punti 4, 5 e 6 del presente regolamento.

10) Rinvio

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme della Legge professionale n. 247/2012 e al Regolamento n. 2 del 19.04.2013 del CNF.

11) Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 13 giugno 2023.